

Art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16/11/2022

La nuova disposizione contrattuale, diversamente dalla previgente formulazione, consente di integrare la parte variabile del fondo con apposite risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni a personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Non è quindi necessario correlare tali risorse al raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

In tale ambito devono essere inoltre inserite le risorse finalizzate all'erogazione di incentivi per specifici obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo da parte della Polizia Locale, finanziati con i proventi delle violazioni del codice della strada (art. 98, comma 1, lett.c), CCNL 16.11.2022).

Gli Enti possono stanziare le predette risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (v. art. 79, comma 4, del CCNL 16.11.2022).